



Comune di San Venanzo

Provincia di Terni

Ordinanza

REGISTRO GENERALE N. 15 del 4.6.19

Prot. 4126

OGGETTO: MISURE PREVENTIVE CONTRO IL RISCHIO DI INCENDI BOSCHIVI

IL SINDACO

Facendo seguito all'Ordinanza già emessa nell'anno 2018, (n. 37/18, prot. 5320 del 8.8.2018), ed avente ad oggetto il potenziale rischio di incendi boschivi, si ritiene necessario ribadire alcune norme di comportamento attraverso una nuova ordinanza sindacale a titolo cautelativo;

PERTANTO

E' fatto divieto di accensione fuochi ad una distanza inferiore di metri 50 da superfici boscate, siepi o sterpaglie;

E' fatto divieto di accendere fuochi in giornate ventose;

E' fatto obbligo di ripulire dalla vegetazione una fascia di almeno metri 5 intorno alla zona di accensione fuoco;

E' fatto obbligo di bruciare in piccoli mucchi e di sorvegliare il fuoco;

Ritenuto dover disporre, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, l'adozione di misure precauzionali atte ad impedire il verificarsi di incendi nel territorio comunale;

Vista la L. 21.11.2000 n. 353;

Visti gli art. 54 e 7-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Vista la L.R. Umbria n. 28 del 19.11.2001;

RENDE NOTO

Ai sensi dell'art. 10, comma 5, della L. 21.11.2000 n. 353, nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo, sono vietate tutte le azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescio di incendio, ed ai sensi dell'art. 24 comma 1, della L.R. 19.11.2001 n. 28 è vietato fino al 30.9.2019, salvo revoca della presente

ordinanza, accendere i fuochi, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, disperdere mozziconi e fiammiferi accessi lungo le strade, nei boschi, in una fascia limitrofa a questi ultimi di larghezza pari a 50 mt.

In caso di infrazione a tale divieti, si applicano rispettivamente, le sanzioni amministrative di cui all'art. 10 comma 6 della L.R. 21.11.2000 n. 353 e all'art. 48, comma 20 della L.R. 19.11.2001 n. 28;

ORDINA

1. Allo scopo di impedire che nei terreni adiacenti le zone boschive si propaghino incendi, tutti i proprietari dei terreni prossimi ai boschi, dai covoni di grano, erbe secche e da ogni altra materia combustibile, di assumere tutte le azioni atte a prevenire ogni tipo di incendio;
2. I proprietari ed affittuari dei terreni coltivati a cereali hanno l'obbligo di circoscrivere l'intero fondo, appena mietuto, con una striscia di terreno solcato dall'aratro e completamente scevra di stoppie, larga non meno di 4 mt;
3. Eguale obbligo incombe ai proprietari ed affittuari di terreni incolti e tenuti a pascolo, non appena per l'inoltrarsi della stagione, le erbe e gli sterpi, ivi naturalmente crescenti si vanno seccando;
4. Divieto di bruciare le stoppie fino al 30.9.2019 salvo diversa disposizione da parte della Regione Umbria;

Fermo restando le disposizioni previste da norme speciali vigenti in materia, chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza, è soggetto alle sanzioni amministrative di cui all'art. 7-*bis* del D.Lgs. 267/2000.

I proprietari e i possessori a qualsiasi titolo di terreni saranno ritenuti responsabili dei danni che si dovessero verificare per la loro negligenza o per l'inosservanza della presente ordinanza, salvo sempre le altre comminatorie previste dalle vigenti leggi.

Gli agenti della forza pubblica sono incaricati della vigilanza e della esecuzione della presente ordinanza.

Il Responsabile

San Venanzo, 04-06-2019

Il Sindaco

Marinelli Marsilio

Documento Firmato Digitalmente